

## **TARIFFA PROFESSIONALE – ART. 13**

Al fine di stabilire un utile orientamento per la elaborazione delle specifiche relative a prestazioni professionali, il Consiglio, nella seduta del 04/12/1979, ha definito il criterio che segue per prefissare la percentuale delle spese conglobate di cui all'art. 13 della tariffa professionale:

<b>Dal 1979 fino al 31/12/1993</b> (Consiglio 04/12/1979) <sup>(1)</sup>	<b>Dal 01/01/1994</b> (Consiglio 11/11/1993) <sup>(2)</sup>	<b>PROGETTO</b>		<b>DIREZIONE LAVORI</b>	
		<b>Fuori Sede</b>	<b>In Sede</b>	<b>Fuori Sede</b>	<b>In Sede</b>
Oltre 500 milioni	Oltre 1 miliardo	40%	30%	50%	40%
Fino a 500 milioni	Fino a 1 miliardo	45%	35%	55%	45%
Fino a 200 milioni	Fino a 500 milioni	50%	40%	60%	50%

- (1) Si precisa che le anzidette percentuali potranno subire modificazioni in conseguenza di accordo fra committente e professionista ed in casi di comprovata maggiore onerosità della prestazione;
- (2) Detta variazione è valida esclusivamente per le progettazioni presentate agli organi competenti il primo gennaio '94 e per le direzioni dei lavori iniziate dopo il primo gennaio '94.